



Prot. n° 205/2011

Imperia, 30 novembre 2011.

Proposta di disegno di legge regionale per la modifica alla lr 22/2007
osservazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia, presa visione della proposta di modifica alla legge regionale 22/2007 in materia di energia, segnatamente volta all'introduzione di una rettifica all'organizzazione in materia di certificazione energetica degli edifici di cui al Titolo IV della stessa lr 22/2007;

visto:

- la Legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (BUR 06/06/2007 n.11) recante "Norme in materia di energia";
- il Decreto Presidente Giunta Regionale 8 novembre 2007, n.6 (BUR 28/11/2007 n.19) recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia)";
- la Legge regionale 24 novembre 2008, n.42 (BUR 26/11/2008 n.17) recante "Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, comunità montane e disposizioni diverse";
- la Delibera Giunta Regionale 20 dicembre 2008, n.1601 recante "Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione";
- il Decreto Presidente Giunta Regionale 22 gennaio 2009, n.1 (BUR 04/02/2009 n.2) recante "Regolamento di attuazione articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 recante: "Norme in materia di certificazione energetica degli edifici". Sostituzione del regolamento regionale n. 6 del 8.11.2007";
- la Deliberazione Giunta Regionale 21 settembre 2009, n. 1254 (BUR 07/10/2009 n.40) recante "Modifiche degli allegati alla d.G.R. 1601/08 "Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione";

visto altresì:

- il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - Prima attuazione della Direttiva Europea risalente al 2002 relativa al rendimento degli edifici";
- il Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";



- il Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296”;
- il Decreto legge n.11225 giugno 2008, coordinato con Legge n. 133 - (Art.35) del 6 agosto 2008 recante “Testo recante disposizioni per l’eliminazione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili e di consegnarlo al conduttore nel caso di locazione; cancellazione della nullità del contratto di compravendita o di locazione in caso di assenza dell’a.c.e.”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2 aprile 2009 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 (GU n.158 10/7/2009) recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010 recante “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”;
- il Decreto Ministeriale 26 marzo 2010 (GU n. 79 del 6-4-2010) recante “Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro”;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

preso atto che:

- il 9 luglio 2010 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia che supererà la Direttiva 2002/91/CE a partire dal 1° febbraio 2012;
- le principali novità introdotte con la direttiva 2010/31/UE riguardano sia nuovi limiti in un’ottica di costi/benefici (cfr. art. 4), sia l’introduzione della fattispecie “edifici a energia quasi zero” (cfr. artt. 9 e 2), sia ancora la materia della certificazione energetica che dovrà essere ancor più resa indipendente e soggetta a controlli (cfr. artt. 17, 18 e All. II);

preso altresì atto che le nuove prossime scadenze conseguenti alla nuova Direttiva sono:

- 31 dicembre 2011: la commissione adotta un sistema volontario di certificazione delle prestazioni energetiche per gli edifici non residenziali;
- 9 luglio 2012 / 9 gennaio 2013: gli stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della Direttiva;
- 31 dicembre 2018: gli edifici nuovi di proprietà pubblica od occupati da enti pubblici dovranno essere ad energia quasi zero;
- 31 dicembre 2020: tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero;



osserva, in primo luogo sotto il profilo generale, quanto segue:

1 – dopo qualche anno di applicazione della nuova normativa in materia di rendimento energetico degli edifici e, segnatamente, di certificazione energetica, la valutazione della proposta di DDLr non può che essere preceduta da qualche argomentazione riferita alla gestione tecnico-amministrativa del tema.

2 - La materia della certificazione energetica è stata interpretata in Italia –e, in questo processo, la Liguria è però stata un’attrice protagonista- da un punto di vista federalista molto spinto. Il risultato è facilmente riscontrabile: la diversità dei sistemi di certificazione e classificazione ha portato a una gran confusione che, di certo, non ha aiutato la comprensione da parte del cittadino. E il cittadino, rispetto alle finalità e alle speranze di chi ha introdotto il nuovo strumento della certificazione energetica, doveva essere il perno attorno al quale costruire la riqualificazione energetica del settore edilizio.

3 - Altrettanta confusione accade per il professionista che si vede obbligato a capire le modalità di calcolo, classificazione e trasmissione dei documenti nelle singole regioni con sistemi telematici e modalità diversi, oltre all’onere di richiedere il riconoscimento del titolo regione per regione e dover procedere all’iscrizione dei diversi elenchi regionali. Davvero difficile individuare un minimo di razionalità –e il valore aggiunto conseguente- in questa architettura giuridica.

4 - La riforma che intendeva riqualificare energeticamente il settore edilizio, poi, ha sempre posto particolare enfasi ai sistemi di certificazione senza però fare dei rigorosi controlli sulla correttezza dei certificati. Sotto questo aspetto, la situazione ligure conferma la situazione nazionale. Ad oggi, solo la Regione Lombardia ha effettuato i primi controlli con un risultato preoccupante: il 62% dei certificati energetici erano errati. È del tutto evidente, quindi, che l’attuale architettura normativa porta a considerare il momento della certificazione quale adempimento burocratico fine a se stesso, senza aver posto in essere strumenti idonei a incidere sulla realtà.

5 - È ben chiaro che, come per tutti i nuovi strumenti, anche lo strumento della certificazione energetica è solo all’inizio e che, conseguentemente, si tratta di un sistema che pian piano dovrà essere perfezionato. Al contempo, però, dovrebbe essere chiaro l’attendibilità del sistema di certificazione resta il punto chiave per ottenere i risultati attesi dalla stessa Direttiva Europea da cui tutto trova origine.

6 - Rispetto a ciò che emerge dalla prassi e delineato in sintesi ai punti precedenti, lo schema di DDLr proposto non sembra finalizzato a rimuovere gli elementi di criticità riscontrati, limitandosi a importare dal rinnovato quadro nazionale –con cambio di nome- l’attestato di qualificazione energetica di cui al paragrafo 8 delle Linee Guida allegate al DM 26 giugno 2009 e introducendo il contributo di cui all’art.30 bis del testo di legge al fine di introdurre uno specifico flusso di finanziamento per garantire il sostentamento ad ARE Liguria SpA.

Da questo punto di vista, posto che la materia in argomento -come già affermato sopra- trova il suo fondamento nell’autorevolezza degli attori tecnici e amministrativi coinvolti, le *performance* pregresse di ARE Liguria SpA non sembrano proprio evidenziare l’esistenza di un *common goods* tale da giustificare la “tassazione di scopo” introdotta dal provvedimento in parola.

7 – La proposta di DDLr, inoltre, propone un rinnovato quadro sanzionatorio che, però, conferma ancor più il ruolo del certificatore quale perno del sistema. Tale ruolo, di fatto, si configura quale esternalizzazione della garanzia pubblicistica dal sistema pubblico al mondo professionale,



analogamente a quanto già sperimentato nel settore edilizio con la DIA, la SCIA, la CIA e istituti simili che vedono il tecnico privato sostituirsi al pubblico nell'attestare la conformità degli interventi. Infatti, è bene ricordare che nell'architettura giuridica in commento l'emissione del certificato non è competenza di qualche organizzazione pubblica (come, ad esempio, nel caso di CasaClima) ma è delegata al tecnico privato.

A fronte di ciò, però, il DDLr non solo non riduce la presenza pubblica in termini di organizzazioni coinvolte ma, di fatto, tende ad aumentarne il peso. Basti considerare il potenziamento di ARE Liguria SpA che, rispetto ad oggi, vedrebbe aumentare i flussi di cassa in entrata.

Rispetto a un processo che tende a delegare al settore privato specifiche funzioni pubbliche di garanzia, risulta del tutto contraddittoria la volontà che traspare nel potenziare le organizzazioni pubbliche e la conseguente spesa corrente mediante nuove forme di tassazione, più o meno mascherate.

8 – Sempre in termini di attendibilità del sistema di valutazione e certificazione del rendimento energetico degli edifici, corre l'obbligo di segnalare che la l.r. 22/2007 e i relativi decreti attuativi rinunciarono a delineare una nuova professionalità tecnica suscettibile di specializzarsi in valutazione energetica ma, viceversa, hanno preferito riconoscere fedelmente le attuali professionalità esistenti. Al più, predisponendo una breve fase di formazione. Sul punto, non può che essere evidenziata la semplificazione operata, laddove si è pensato che le riforme potessero verificarsi prendendo tutto il sistema pregresso e portandolo ai corsi di formazione da 100 o 30 ore.

Purtroppo si deve registrare che il DDLr in parola non intende rivedere criticamente quanto fatto in precedenza ma si limita a inasprire le pene, quale nuovo strumento di riqualificazione del sistema.

9 – Per quanto attiene la razionalità dell'organizzazione che ruota attorno all'emissione del certificato energetico o dell'attestazione, la proposta di DDLr riconosce e accentua la lunga filiera di soggetti differenti coinvolti sia a monte dell'emissione del certificato sia a valle.

È del tutto evidente che l'efficienza del funzionamento di un sistema complesso dovrebbe essere ricercato attraverso l'accorciamento della filiera e, ad esempio, mediante l'ancoraggio di nuovi strumenti a fattispecie giuridiche già esistenti. Rispetto a tali considerazioni, invece, la proposta di DDLr va nella direzione opposta, incrementando l'entropia del sistema.

10 – La Regione Liguria stessa ha riconosciuto la debole caratura scientifica e, di conseguenza, la scarsa autonomia di ARE Liguria SpA allorché con la l.r. 12 aprile 2011, n°16, ha proceduto alla riorganizzazione della società incorporandola nell'ambito di Infrastrutture Liguria S.r.l.

Sul punto, non può essere taciuto che tutto il sistema della certificazione in Liguria dovrebbe trovare quale punto più alto della filiera tecnico-amministrativa una società che oltre a occuparsi di energia sarà chiamata nel futuro a occuparsi anche di sviluppo infrastrutturale, recupero edilizio, riqualificazione urbana, reperimento di finanziamenti europei e nazionali.

E osserva altresì, sotto il profilo più specifico, che:

A - Rispetto al momento dell'approvazione della l.r. 22/2007, ha visto la luce la Dir. 2010/31/UE del 19.05.2010 che obbligherà a realizzare edifici pubblici a emissioni quasi zero a partire dal 31.12.2018 e privati, sempre a emissioni quasi zero, solo a partire da due anni dopo.



Gli Stati dovranno adottare specifici Piani d'Azione Nazionali per l'adeguamento della strumentazione normativa ai nuovi obiettivi.

Rispetto a questo quadro, il provvedimento proposto sembra essere proiettato in avanti ma con lo sguardo rivolto indietro, dato che si prefigge esclusivamente una limitata manutenzione del quadro normativo esistente.

B – Il Dlgs 192 prevedeva tre decreti attuativi che avrebbero dovuto essere approvati entro 180 gg. Al momento dell'entrata in vigore della Lr 22/2007, nessun decreto attuativo era ancora stato approvato da parte del Governo.

Il primo, cioè il Dpr 59/09 riguardante i metodi di calcolo, è stato però approvato nel marzo del 2009; le Linee Guida riferite alla certificazione energetica (DM 26.06.2009) sono state invece pubblicate nel luglio 2009. Solo sul terzo decreto, quello riferito all'accreditamento dei certificatori, al momento non è ancora stato trovato l'accordo idoneo a rendere decretabile il provvedimento.

Rispetto al momento della Lr 22/2007, quindi, la situazione è molto cambiata. Oggi non si ravvisa l'opportunità di un ulteriore provvedimento regionale che insista sull'impianto normativo regionale pregresso e, soprattutto, sulle differenze che quest'ultimo presentano rispetto alla disciplina nazionale. Anche alla luce del fatto che, dopo qualche anno di evidenze empiriche, la Regione Liguria non sembra dotata degli *skills* tali da giustificare un percorso autonomo rispetto alla restante parte d'Italia.

C - Dopo qualche anno dal Dlgs 152 e dalle svariate applicazioni regionali, tra cui la Lr 22/2007, è ormai possibile procedere a un primo bilancio riferito all'introduzione della certificazione energetica degli edifici. Possiamo in primo luogo evidenziare:

- la disomogeneità di classificazione tra molte differenti regioni italiane;
- il mancato accreditamento reciproco dei certificatori tra le diverse regioni;
- la facoltà data al costruttore e/o venditore dell'immobile di scegliersi il proprio certificatore, pregiudicando con tale possibilità la garanzia di terzietà del certificatore stesso.

Rispetto a queste criticità, non particolarmente originali dato che la produzione di *paper* e studi scientifici è piuttosto vasta in materia, il proposto provvedimento di modifica alla Lr 22/2007 non fornisce alcuna risposta. Ciò perché il problema maggiormente sentito dal legislatore è, evidentemente, la situazione in prospettiva di ARE Liguria SpA che, francamente, rispetto al problema dell'efficacia della certificazione degli edifici è piuttosto ultronea o, al più, uno specifico regionale che poco interessa la collettività.

D – Inoltre, sempre dalle prime esperienze di applicazione dell'attuale disciplina in materia di attestazione energetica, è possibile completare il quadro del bilancio dell'applicazione della disciplina di cui alla Lr 22/2007 evidenziando:

- la difficoltà a individuare il soggetto che è chiamato a irrogare le sanzioni, a seguito dei controlli posti in capo ai singoli Comuni;
- il meccanismo sanzionatorio a danno dei certificatori fondato sull'applicazione di una percentuale sulla tariffa professionale relativa al servizio di certificazione, laddove il minimo tariffario non sussiste più a seguito del D.L. 223/2006 emanato il 4 luglio 2006, convertito in legge (L. n. 248 del 4 agosto 2006);
- la decadenza, a seguito dell'entrata in vigore della legge 133/2008, della sanzione impostata sulla nullità dell'atto notarile in assenza di certificato energetico che, di fatto, ha enormemente

depotenziato il ruolo del certificato energetico quale strumento per la qualificazione del patrimonio edilizio.

Rispetto a queste altre criticità, il proposto provvedimento di modifica alla lr 22/2007 non sembra molto convincente.


Nel dettaglio, infatti, anche se sotto il profilo sanzionatorio il DDLr introduce nuovi elementi (ad es. obblighi di allegazione delle prestazioni agli atti di compravendita o locazione) oppure nuove competenze (ad es. quella riferita al potere sanzionatorio posto almeno parzialmente in capo alla Regione), le procedure ipotizzate sono lunghe e suscettibili di interessare molte figure, senza ad esempio provare a instaurare alcun rapporto endoprocedimentale con altre fattispecie giuridiche attinenti il settore edilizio già in essere.

La Regione Liguria, con l'ausilio di ARE SpA (in realtà Infrastrutture Liguria Srl), sarebbe chiamata a vigilare e irrogare le sanzioni su molte infrazioni, sempre però a campione e non in tutti i casi previsti dalla legislazione stessa. Se ne può comprendere anche il motivo, dato che il numero di transazioni immobiliari del settore residenziale è pari a circa 25.000 all'anno. In altri termini, l'introduzione del contributo ex art.30 bis a vantaggio del funzionamento del sistema non sarebbe però in grado neppure di garantire il livello minimo delle prestazioni riferibile al controllo di tutte le attestazioni. E, in questo senso, sarebbe ancor meno giustificato.

Al contempo, in caso di transazioni immobiliari non assistite dall'allegazione dell'attestazione energetica, il notaio sarebbe tenuto a stipulare l'atto ma con l'aggiunta del dovere di segnalazione alla Regione della mancanza. Anche in questo caso, quindi, un'ulteriore passaggio informativo senza la messa in opera –espressamente prevista in legge- di specifiche infrastrutture idonee a velocizzare il passaggio di un'informazione da una parte all'altra.

In ultima istanza, l'unico elemento che sembra sgombrato da dubbi in merito alla reale efficacia è individuabile nella determinazione delle sanzioni, laddove viene abbandonata la parametrizzazione delle stesse rispetto alle tariffe professionali.

E – Quale ulteriore problema di applicazione dell'attuale quadro tecnico-normativo, questa volta specificatamente ligure oltre che nazionale, corre l'obbligo di evidenziare la modalità con la quale è esplicitato il FEPlim da rispettare. Sul punto, è facile rilevare che classi diversificate in funzione del rapporto S/V hanno inevitabilmente determinato confusione e inutile complessità, dato che a una classe energetica non si associa un fabbisogno energetico univoco. Per miglior chiarezza, si rimanda all'esemplificazione di cui alla figura seguente.





Anche rispetto a questo problema, il DDLr in argomento si dimostra del tutto indifferente non cogliendo la rilevanza del poter disporre di target univoci e iconici rispetto al grande pubblico che, corre l'obbligo di doverlo rimarcare ancora, dovrebbe essere il destinatario finale dello strumento della certificazione energetica e l'attore principale.

F – Rispetto ad alcuni problemi sopra sollevati, lo Stato non solo ha riconosciuto alcune criticità ma ha anche cercato di porvi un parziale rimedio. In particolare, il DM 26 giugno 2009 all'art.5 definisce chiaramente l'obiettivo del riavvicinamento dei diversi strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida che costituiscono l'Allegato A del decreto stesso.

Il DDLr proposto non promuove alcun elemento per mettere in opera tale processo di riallineamento della disciplina regionale con quella nazionale contravvenendo, di fatto, a un disposto statale.

G – Inoltre, sempre in rapporto al DM 26 giugno 2009, il DDLr non prevede la possibilità di procedere con autocertificazione del proprietario nel caso di immobili suscettibile di essere in classe energetica G. L'istituto dell'autocertificazione, specificatamente previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida nazionali, risulta anche contemplata nel dettato della CE/91/02.

La mancata previsione di tale fattispecie, presumibilmente dovuta all'esigenza di aumentare quanto più possibile la platea contributiva ai sensi del novellato art.30 bis del DDLr in commento, si configura quindi quale ulteriore mancato allineamento alle disposizioni statali o europee.

I – Sempre sotto il profilo tecnico-normativo, la propensione autonomistica del governo regionale non ha certo dato buoni frutti per quel che attiene le modalità di calcolo della prestazione energetica della singola unità immobiliare. Infatti, in Liguria (e quasi solo in Liguria) non viene utilizzato il *software* DOCET per il calcolo del FEP relativo alla climatizzazione invernale ma si è preferito affidarsi a una variante dello stesso *software* –un po' semplificato- denominato CELESTE. Quest'ultimo ha evidenziato numerosi problemi e incongruenze, la più rilevante delle quali (e sembra un po' incredibile sottolinearlo se si pensa allo spirito della legge di riferimento) è la mancata considerazione degli apporti solari.

Anche sul punto, il DDLr proposto non affronta il tema, magari annunciando la "rottamazione" del *software* regionale per il più collaudato DOCET.

PQM

1) Per quanto argomentato sub D) e quanto considerato negli altri punti, segnatamente sub E), F) e I), la proposta di DDLr in parola sembra acuire ancor più uno dei difetti del sistema di certificazione energetica ligure che, dopo i primi anni di applicazione si palesa come un semplice –e modesto- adempimento burocratico obbligatoriamente da soddisfare, senza particolari ricadute sotto il profilo delle prassi costruttive e senza i caratteri tali da configurarlo quale elemento di orientamento del mercato.

2) Per quanto sub B), C) e G), il sistema ligure dovrebbe essere quanto prima riallineato con la disciplina e gli orientamenti nazionali. E quindi il riavvicinamento della normativa regionale rispetto a quella nazionale dovrebbe essere fondato su una precisa espressione della volontà legislativa ligure riguardo almeno i seguenti elementi:

- per il modello di calcolo si dovrebbe far riferimento in modo integrale alle norme tecniche UNI TS 11300 e a quanto previsto dal DPR 59/09, mediante l'adozione di un *software* riconosciuto a livello nazionale;
- per i certificatori si dovrebbe far riferimento al DPR 115/08;



- per la classificazione si dovrebbe invece far riferimento alle Linee Guida nazionali di cui al DM del 26 luglio 2009;
- per il tipo di certificato si dovrebbe far riferimento sempre alle Linee Guida nazionali dello stesso DM 26 luglio 2009;
- dovrebbe essere contemplata l'ammissibilità dell'autocertificazione in classe G da parte del proprietario dell'immobile.

In questo senso, prima di procedere all'introduzione di ulteriori disposizioni di variante alla Lr 22/2007 vigente, dovrebbero essere modificati gli articoli da 26 a 30 della Lr 22/2007 stessa, oltre all'abrogazione dell'art.25, comma 2.

3) Se proprio il governo regionale volesse insistere nell'intraprendere ancora la strada dell'autonomia regionale in senso federalista invece di uniformarsi alla disciplina nazionale, allora dovrebbe impostare un'architettura del tutto differente rispetto a quella esistente, dotata delle seguenti caratteristiche principali:

- classificare l'involucro e non il Fep;
- prevedere che sia una società pubblica al rilascio del certificato e non direttamente il tecnico scelto da chi dovrebbe essere controllato;
- procedere alla separazione del controllore dal controllato imponendo che il soggetto chiamato a valutare la qualificazione energetica sia "assegnato" e non scelto direttamente dal committente;
- disporre che il pagamento del committente sia eseguito alla società pubblica e non direttamente al valutatore;
- passare da una visione puramente burocratica a norme che agiscano nel merito imponendo, nei casi in cui non ci si debba limitare a certificare immobili non soggetti ad alcuni interventi edilizio, che i controlli siano fatti sull'intero processo edificatorio fino alla conclusione del cantiere e non sul solo progetto;
- disponendo che non venga rilasciato il certificato di abitabilità in assenza di certificazione/qualificazione energetica, in luogo di complessi sistemi di accertamento.

4) Si propone, quale contributo alla reale riqualificazione del patrimonio edilizio ligure, sia privati sia pubblici, la seguente integrazione alla Lr 22/2007 che, rispetto a un approccio fondato sugli adempimenti burocratici, sposa una diversa filosofia maggiormente attenta agli aspetti sostanziali:

"TITOLO IV BIS – MISURE PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Capo I – MISURE PER EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Art.32 bis – Aiuti rimborsabili per la riqualificazione energetica di edifici pubblici

1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare il risparmio energetico nonché volti all'uso razionale delle fonti energetiche e anche alla produzione di energia da fonte rinnovabile, da



realizzarsi su edifici di proprietà pubblica localizzati esclusivamente in Liguria, la Giunta Regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo di rotazione destinato alla concessione di aiuti rimborsabili.

2. Gli aiuti rimborsabili saranno concessi a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo di ammortamento, una percentuale massima sull'investimento nonché le modalità di rientro nel Fondo di Rotazione da definirsi nei provvedimenti della Giunta Regionale. Gli aiuti rimborsabili, ivi compresi i costi per la stesura dei progetti relativi agli interventi secondo tabella tariffaria preventivamente stabilita dalla Regione, non potranno comunque essere inferiori a euro 150.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00.

3. Gli interventi che risulteranno ammissibili alla concessione degli aiuti rimborsabili dovranno essere quelli per i quali il risparmio annuale di energia conseguito dall'attuazione degli interventi proposti sarà rapportabile all'ammortamento dell'agevolazione ottenuta. Saranno in ogni caso esclusi dalla concessione degli aiuti rimborsabili:

a) gli interventi che abbiano come fine il semplice adeguamento agli standard prescritti dalla normativa europea, nazionale o regionale vigente oppure contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi o afferenti l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

b) gli interventi riguardanti la sola sostituzione del tipo di combustibile qualora questo sia di origine fossile;

4. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi ad aiuto rimborsabile dovranno essere vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per tutto il periodo corrispondente alla durata del finanziamento stesso. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso anticipata comporta la restituzione delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi legali.

5. Il Fondo di Rotazione dovrà essere costituito solo al momento in cui la provvista finanziaria iniziale sia pari ad almeno € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) e sarà gestito da un Soggetto Gestore che si obbligherà a svolgere almeno le seguenti attività:

a) iniziative di informazione e promozione del Fondo, volte a diffondere le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso;

b) assicurare la stipula di convenzioni con tutte le banche che ne facciano richiesta per la concessione di finanziamenti agevolati da questi erogati complementari agli aiuti rimborsabili del Fondo di Rotazione per la completa attuazione degli interventi;

c) rendere preventivamente pubblici gli elenchi delle banche convenzionate, le condizioni contrattuali applicate ai beneficiari mediante pubblicazione nel proprio sito internet da mantenere costantemente aggiornato;

d) l'attività istruttoria delle domande di concessione degli aiuti rimborsabili presentate dagli Enti Pubblici proprietari degli immobili;

e) la gestione e il monitoraggio delle operazioni di finanziamento, dei rientri e delle disponibilità presso il Fondo di Rotazione stesso;



- f) *fornire periodicamente i dati afferenti il monitoraggio fisico-finanziario-procedurale e ambientale con le modalità indicate dalla Regione Liguria;*
- g) *fornire periodicamente i dati afferenti l'ammortamento dei finanziamenti agevolati concessi, in particolare con riferimento agli aiuti rimborsabili, con le modalità indicate dalla Regione Liguria.*
- h) *Le caratteristiche e le modalità di individuazione del Soggetto Gestore del Fondo di Rotazione saranno disciplinate da successivo provvedimento della Giunta Regionale.*

6. Il Fondo di Rotazione è alimentato dalle risorse finanziarie trasferite a tale scopo dalla Regione al Soggetto Gestore, dalle quote relative a eventuali estinzioni, rinunce, revoche, decadenze e riduzioni e dai rientri derivanti dai finanziamenti agevolati erogati, nonché dagli interessi maturati, capital gain conseguiti nella gestione delle risorse temporaneamente non impiegate afferenti il Fondo.

7. Le modalità di costituzione, gestione e funzionamento del fondo di cui al presente articolo sono definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati."

CAPO II – MISURE PER EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Art.32 ter (Obiettivi)

1. Il presente Capo disciplina le modalità con cui gli Enti pubblici territoriali liguri riducono le barriere finanziarie che rendono difficile la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso residenziale di tipo plurifamiliare.

2. Gli obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire sono:

- a) *promuovere le decisioni di investimento per il contenimento dei consumi energetici degli edifici residenziali soprattutto attraverso la riduzione delle dispersioni termiche dell'involucro e l'utilizzo di impianti ad alta efficienza energetica;*
- b) *ridurre sensibilmente i tempi di ammortamento dell'investimento necessario alla riqualificazione energetica suscettibile di gravare sulla proprietà immobiliare;*
- c) *contenere i costi energetici nel bilancio delle famiglie utilizzatrici del patrimonio edilizio residenziale;*
- d) *dare una risposta alla richiesta di nuovi alloggi tale da non determinare nuovo consumo di suolo;*
- e) *sviluppare l'innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni adatta agli interventi di sopraelevazione;*
- f) *favorire la distribuzione dei vantaggi connessi alla futura edificazione anche sugli attuali proprietari immobiliari.*

Art.32 quater (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente Capo valgono le seguenti definizioni:

Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A del D.M. 2/4/1968, quelli comunque denominati come "centro storico" dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati NI-CE e NI-MA dal vigente PTCP;



Edifici destinati ad uso socio-assistenziale: si intendono le strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria individuate nell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari);

Prestazione energetica globale di un edificio: si intendono i requisiti di rendimento energetico di ciascun edificio come disciplinati dal DPR 2.4.2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Sito: si intende l'area contigua asservita all'atto del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione del fabbricato; nel caso di costruzione per la quale non esista agli atti del Comune il relativo asservimento, l'area delle proprietà catastali contigue sulle quali insiste il fabbricato alla data di entrata in vigore della presente legge;

Volumetria esistente: si intende per tale la misura in metri cubi dell'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 12 gennaio 2005. Le modalità di calcolo sono analoghe a quelle di cui alla l.r. 49/09 e s.m.i. (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio);

Zona agricola: comprende le parti di territorio comunale ricomprese in zona classificata di tipo E del D.M. 2/4/1968, comunque denominate vigenti strumenti urbanistici comunali nonché le Aree non insediate ("ANI") assoggettate al regime di mantenimento ("MA") o di conservazione ("CE") in base al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo.

Art.32 quinqies (Ruolo della Regione)

1. Con successivi provvedimenti, a integrazione di quanto disposto dall'articolo 31 della l.r. 22/07 e s.m.i., la Giunta Regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le modalità gestionali e organizzative tali da:

a) eseguire, prima del rilascio del titolo edilizio, le verifiche di idoneità del calcolo della prestazione energetica globale raggiunta per ciascun edificio oggetto di riqualificazione energetica ai sensi della presente legge;

b) eseguire le verifiche ispettive durante la fase di realizzazione di ciascun intervento di riqualificazione energetica degli edifici esistenti in attuazione della presente legge.

Art.32 sexies (Ruolo dei Comuni)

1. I Comuni hanno l'obbligo:

a) di registrare in un apposito elenco i titoli edilizi e l'entità dei crediti volumetrici riconosciuti dalla presente legge;

b) di istituire il registro delle cessioni dei diritti edificatori.

2. Le modalità di aggiornamento e pubblicità dell'elenco e del registro sono stabilite dagli stessi comuni.

3. Al fine dell'attuazione della presente legge i Comuni possono procedere all'adozione di specifiche varianti alla propria strumentazione urbanistica volte a:

a) agevolare gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ai sensi del successivo articolo 32 decies;



b) tutelare specifiche categorie di immobili o ambiti nei quali non rendere ammissibile l'intervento di ampliamento successivo alla riqualificazione energetica;

c) rendere possibile il trasferimento dei crediti volumetrici riconosciuti a seguito degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ai sensi del successivo articolo 32 undecies, indipendentemente dal regolamento regionale di cui al successivo articolo 32 quaterdecies.

Art.32 septies (Livello minimo di prestazione della riqualificazione energetica)

1. Al fine di poter usufruire dei crediti volumetrici di cui all'art. 32 octies, gli edifici plurifamiliari regolarmente esistenti a totale o prevalente destinazione residenziale, la cui volumetria sia superiore a 1500 metri cubi (mc), devono essere interamente riqualificati energeticamente in modo da raggiungere almeno lo standard della classe D relativo alla prestazione energetica globale misurata ai sensi della legislazione vigente.

2. Allo stesso livello minimo di prestazione sono soggetti anche gli edifici destinati ad uso socio-assistenziale.

Art.32 octies (Crediti volumetrici per gli edifici esistenti)

1. Rispetto alla volumetria degli edifici regolarmente esistenti, o per la quale era stato rilasciato titolo abilitativo alla data dell' 8 ottobre 2005, che vengono riqualificati energeticamente ai sensi dell'articolo 32 septies viene riconosciuto un credito volumetrico in funzione delle prestazioni energetiche raggiunte secondo quanto previsto dall'allegato A.

2. L'efficacia del riconoscimento del credito volumetrico è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.

3. I crediti volumetrici di cui al comma 1 sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fermo restando il rispetto degli atti di pianificazione territoriale sovracomunale vigenti.

4. Il credito volumetrico non è ammissibile nel caso in cui la riqualificazione energetica dell'edificio esistente avvenga contestualmente a interventi di:

a) ristrutturazione edilizia integrale mediante demolizione e successiva ricostruzione, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 16/08 e s.m.i.;

b) sostituzione edilizia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/08 e s.m.i..

5. Il credito volumetrico deve essere destinato interamente alla funzione residenziale nonché per pertinenze di singole unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale o a funzioni socio-assistenziali e relative pertinenze.

6. Il credito volumetrico ha luogo indipendentemente e senza incidere su altri diritti edificatori vigenti ed è cumulabile con altri diritti edificatori, compresi quelli ai sensi della l.r. 24/01, che possono essere realizzati anche contemporaneamente.



7. Qualora venga riqualificato energeticamente un edificio caratterizzato dalla presenza di alloggi in proprietà convenzionati oppure agevolati secondo le disposizioni di legge sull'edilizia abitativa agevolata nonché di alloggi riconducibili all'ERS a norma della lr 38/07 e s.m.i. comunque denominati, si applicano all'edificio o alla sua porzione gli stessi obblighi vigenti per gli alloggi esistenti in relazione alla salvaguardia della funzione sociale, compresa la durata di questi vincoli.

8. I diritti edificatori riconosciuti a titolo di credito volumetrico sono commerciabili e possono essere trasferiti a terzi soltanto successivamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.

9. Le cessioni dei diritti edificatori sono registrate secondo le modalità stabilite dal Comune in attuazione del disposto di cui all'articolo 32 sexies, comma 1, lett. a).

10. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art.32 nonies (Esclusioni)

1. Dall'applicazione del presente Capo sono esclusi tutti gli edifici, o parti di essi, realizzati a partire dalla data dell' 8 ottobre 2005 e per cui alla stessa data non era stato rilasciato titolo abilitativo.

2. Il credito volumetrico previsto dall'articolo 32 octies non può aver luogo nei confronti degli edifici:

a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;

b) aventi densità massima rispetto al sito superiore a 3,00 mc/mq;

c) aventi altezza pari o superiore a 25 ml;

d) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i Piani di Bacino non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) ricadenti in aree demaniali marittime;

f) ricadenti in zona agricola;

g) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) o come beni paesistici ai sensi dell'art. 136 del ridetto D.Lgs. o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

3. Dal calcolo della volumetria esistente alla data dell' 8 ottobre 2005 devono essere escluse le parti dell'edificio già assoggettate a recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della lr 24/01.

4. Per gli edifici ricadenti nei territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Parchi regionali si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni Ente Parco di



assumere specifica deliberazione per rendere applicabile le disposizioni della presente legge, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art.32 decies (Modalità di utilizzo del credito edificatorio)

1. La volumetria conseguita quale credito volumetrico ai sensi del precedente articolo 32 octies è utilizzata in uno dei seguenti modi:

a) ampliamento ai sensi dell'articolo 15 della lr 16/08 e s.m.i. dell'edificio soggetto a intervento di riqualificazione energetica e/o realizzazione di pertinenze dell'edificio stesso ai sensi dell'articolo 17 della lr 16/08 e s.m.i. all'interno del sito;

b) trasferimento del diritto edificatorio su aree edificabili previste dallo Strumento Urbanistico Generale ed individuate ai sensi dell'art. 32 duodecies.

2. L'intervento di ampliamento di cui alla lettera a) del comma precedente, anche nella forma di sopraelevazione, qualora tecnicamente fattibile rispetto alla normativa antisismica in vigore a partire dal 30 giugno 2009 ed economicamente sostenibile, è da considerare la modalità prioritaria di utilizzo del credito edificatorio, a meno degli edifici ricadenti nei centri storici per i quali detta modalità non è ammessa, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale.

Art.32 undecies (Ampliamento degli edifici esistenti)

1. L'applicazione del credito volumetrico ai sensi dell'articolo 32 octies non può determinare un incremento dell'edificio esistente superiore a 1.000 mc.

2. Gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 32 decies, comma 1, lett. a) possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente purché non interrati.

3. L'ampliamento può avvenire in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale fatto salvo il rispetto dell'art. 18 della L.R. 16/08, per quanto attiene la disciplina delle distanze, e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di incremento.

4. La possibilità di deroga del parametro relativo all'altezza massima, in ogni caso, è da contenersi comunque nel limite massimo di ml 2,40 in più rispetto a quanto previsto dai piani urbanistici.

5. Il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta a sua esclusiva approvazione, può determinare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) ulteriori casi o ambiti rispetto a quelli di cui all'articolo 32 nonies, comma 2, nei quali non è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti;



b) l'aumento della percentuale minima che deve essere attualmente destinata a residenza nell'ambito degli edifici plurifamiliari di cui all'articolo 32 septies, comma 1, fino al 75%;

c) il divieto di realizzare gli ampliamenti di cui all'articolo 32 decies, comma 1, lett. a) nei piani terra degli edifici esistenti.

6. Al solo fine di agevolare l'attuazione della presente legge, i Comuni già dotati di Piano Urbanistico Comunale possono procedere a specifica variante relativa alla disciplina delle distanze.

Art.32 duodecies (Trasferimento del credito edificatorio)

1. Il Comune può riconoscere che i crediti volumetrici ai sensi dell'articolo 32 octies siano utilizzati in altre aree già destinate a edificazione nonché in nuove aree edificabili, comprese quelle acquisite dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008).

2. Il credito volumetrico riconosciuto per i fini previsti dalla presente legge può essere utilizzato unicamente in ambiti specificatamente individuati dal Comune in sede di variante alla propria strumentazione urbanistica generale.

3. La variante alla strumentazione urbanistica individua, previa valutazione della sostenibilità del carico insediativo a livello comunale e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, l'entità massima di credito volumetrico trasferibile e utilizzabile in ciascun ambito.

4. Il Comune può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantità determinate dai crediti edificatori.

5. Le volumetrie realizzate nelle aree identificate ai sensi del comma 1 del presente articolo dovranno raggiungere almeno lo standard della classe B relativo alla prestazione energetica globale misurata ai sensi della legislazione vigente.

Art.32 terdecies (Procedimento amministrativo)

1. Il titolo edilizio deve essere accompagnato da una convenzione che determini, in particolare, il livello delle prestazioni energetiche conseguenti alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, l'entità del credito volumetrico suscettibile di essere riconosciuto, le modalità e i tempi dell'utilizzo del credito stesso nonché la disciplina della decadenza parziale o totale del credito volumetrico stesso.

2. Alla domanda di rilascio del Permesso di costruire o DIA facoltativa devono essere allegata una dichiarazione del progettista e le relative elaborazioni tecniche sottoscritte dal progettista o da altro professionista abilitato riferite al conseguimento per l'intero edificio almeno dello standard della classe D relativo alla prestazione energetica globale misurata secondo la disciplina vigente.

3. Nel titolo edilizio deve essere espressamente menzionata la presente legge e la dichiarazione attestante la positiva verifica di idoneità del calcolo della prestazione energetica globale.

4. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che prescrivano l'obbligo di munirsi di



autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.

5. A norma dell'articolo 32 octies, comma 2, affinché possa essere effettivamente determinato il credito volumetrico, oltre a quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. c) della lr 22/07, il calcolo della prestazione energetica globale deve essere verificato e controfirmato dal direttore dei lavori.

6. Alla domanda di rilascio del certificato di agibilità o al certificato di collaudo finale, oltre a quanto previsto dal comma precedente, deve essere allegato il certificato trasmesso alla Regione Liguria attestante per l'intero edificio il conseguimento almeno dello standard di efficienza energetica dichiarato in sede di rilascio del titolo edilizio.

7. Nel caso in cui in sede di rilascio del certificato di agibilità o al momento della presentazione del certificato di collaudo finale non venga conseguito lo standard di efficienza energetica dichiarato in sede di rilascio del titolo edilizio, il credito volumetrico di cui all'articolo 32 octies verrà riconosciuto in funzione della prestazione energetica globale effettivamente perseguita.

8. Per i successivi interventi di ampliamento di cui all'articolo 32 undecies nonché per gli interventi che utilizzano i crediti edificatori trasferiti a norma dell'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano le ordinarie procedure previste dalla lr 16/08 e s.m.i.

9. La dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'intervento di ampliamento o comunque riferiti all'utilizzo del credito volumetrico non può avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità o della presentazione del certificato di collaudo finale dell'intervento di riqualificazione energetica ad esso relativo.

10. In ogni caso, le porzioni di cubatura dell'intervento di ampliamento o dell'edificio, eventualmente realizzate prima del rilascio del certificato di agibilità o della presentazione del certificato di collaudo finale dell'intervento di riqualificazione energetica, che sono eccedenti l'effettiva entità del credito volumetrico come determinato ai sensi del comma 7, sono ritenute variazioni essenziali a norma dell'art.44 della lr 16/2008 e s.m.i.

Art.32 quaterdecies (Norme organizzative)

1. Entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, previa verifica dell'attuazione della stessa, la Giunta regionale è impegnata a valutare se redigere una proposta di regolamento di attuazione per il riconoscimento, l'utilizzo e la gestione dei crediti volumetrici connessi all'attuazione della presente legge e, conseguentemente, provvede a eseguire un costante monitoraggio in collaborazione con l'ANCI Liguria, l'URPL e gli Ordini Professionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Liguria.

2. Le attività di cui al comma precedente dovranno concludersi con l'emanazione del regolamento di attuazione, previo un periodo di consultazione non superiore a 60 giorni.

Art.32 quinquiesdecies (Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta Regionale previsti a norma dell'articolo 32 quinquies, e non oltre i 3 mesi ivi previsti, il riconoscimento dei crediti volumetrici di cui all'articolo 32 octies è sospeso.



Art.32 sexiesdecies (Armonizzazione della normativa urbanistica regionale)

1. Entro 36 mesi dall'approvazione, la Giunta regionale è impegnata a valutare come agevolare il funzionamento a regime degli strumenti introdotti con la presente legge rispetto all'attuale normativa urbanistica avendo riguardo, in particolare, a perseguire la densificazione urbana e la contestuale riduzione del consumo di suolo. A tal fine, la Giunta regionale provvede a introdurre modifiche all'assetto legislativo e a individuare le modalità d'indirizzo per:

a) procedere alla progressiva riduzione sia dell'offerta insediativa al di fuori dei perimetri dei centri abitati prevista dai vigenti strumenti urbanistici generali sia dell'edificabilità attribuita dagli stessi strumenti direttamente ai suoli;

b) incentivare l'effettiva presenza della dotazione urbanizzativa e di servizi pubblici, di interesse pubblico e privati nei centri urbani, anche in assenza di interventi di trasformazione urbanistica a questa connessi;

c) superare la disciplina delle distanze tra fabbricati e delle altezze degli stessi come definita dal DM 1444/1968, anche per gli strumenti urbanistici generale previgenti rispetto al disposto dell'art.88, comma 1, lett. a), punto 1) della l.r. 36/97 e s.m.i."